

CCXC.

TORNATA DEL 10 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo* — Il Presidente commemora il senatore Cagnola (pag. 9993) — Si associa, a nome del Governo, il Presidente del Consiglio (pag. 9994) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di relazioni* (pag. 9994, 10018) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa »* (N. 939), parlano i senatori Bensa (pag. 9995), Mortara (pag. 10010), Lucchini Luigi (pag. 10014) e Rolandi-Ricci, relatore (pag. 10005, 10013, 10017); e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10001, 10014, 10018) — *La discussione generale è chiusa* — *Risultato di votazione* (pag. 10018).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Saladini domanda un congedo di dieci giorni, per ragioni di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

(È accordato).

Commemorazione del senatore Cagnola.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

In Lodi l'8 corrente una paralisi cardiaca ha estinto il senatore Francesco Cagnola, che nato era il 31 ottobre 1828 in Cassano Magnago nel Milanese. Studiate le leggi, riuscì esimio

nell'esercizio dell'avvocatura, e colto in giurisprudenza; come dimostra il suo scritto sul principio del diritto e sulle scuole, la filosofica e la storica.

Fu deputato al Parlamento dalla XIII alla XVII legislatura per Lodi e per Milano, molto reputato, e prescelto a commissioni e relazioni. Nè solo alla Camera, ma nelle pubblicazioni, manifestò le sue liberali e sociali dottrine. Abbiamo di lui: *Lettere sulle condizioni della nazione e della Camera italiana - Divagazioni di un deputato novizio e malinconico sull'esercizio dei diritti e dei servizi pubblici - Proposte di norme per le libertà personali, comunali e provinciali - La questione sociale e le autonomie - Pensieri sulla ricostruzione delle forme sociali nei popoli latini.*

Dai concittadini furongli affidati i più elevati uffici nell'amministrazione; e niuno più di lui fu zelante del vantaggio della città e del circondario di Lodi; per il quale ambiva la costituzione in provincia. Delle terre del Lodigiano curò la maggiore fertilità; ed in particolare fu studioso e geloso delle acque irrigatorie. Teniamo la sua opera: *Evoluzione tecnica e legislativa sull'uso delle acque pubbli-*

che; e si menzionano i suoi opuscoli sul canale la Muzza, e sulla derivazione e ripartizione delle acque dell'Adda; sul regime delle acque pubbliche e dei canali consorziali. Occupossi altresì per le stampe dell'economia agraria variamente; e si hanno i suoi cenni storici e critici sull'enfiteusi; un discorso sulla crisi agraria; altro sul censimento milanese e sulla ricchezza mobile applicata ai conduttori di terreni; uno studio sui consorzi di opere pubbliche.

In Senato lo avevamo dal 21 novembre 1901; ma l'età e l'infermità l'impedirono dal portarvi la sua attività. Piangiamo nondimeno la perdita di così degno collega. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dal Presidente di quest'Assemblea commemorando l'onorevole senatore Cagnola. Ricordo che, quando egli apparteneva alla Camera elettiva, lo ebbi a collega molto operoso e competente, specialmente per le questioni di amministrazione e per quelle sociali.

È una perdita grave anche per il collegio che egli aveva rappresentato per lungo tempo. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912, concernenti spese facoltative;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di

stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-914.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentarre al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2143.26, verificatesi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio dei telefoni;

Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo, per trasporti di materiali telegrafici e telefonici;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni;

Modificazioni e aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677, per la costruzione di linee interurbane e di determinate reti urbane;

Sul personale degli operatori e telegrafisti; Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa » (N. 939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 939).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al primo iscritto, senatore Bensa.

BENSA. Signori senatori. I pregi del disegno di legge che ci sta innanzi sono rilevati con acume e con singolare competenza nella relazione dell'Ufficio centrale, ed io, che ben volentieri darò il mio voto favorevole al progetto, non intendo qui di ripetere male ciò che è stato detto molto bene.

Io penso che si debba dar lode al Governo per aver proposto un disegno di legge, che risolve in modo soddisfacente, corretto ed organico, una grande quantità di questioni palpitanti, come suol dirsi, e tale che ci fa sperare che si ottenga, nei limiti del possibile, un buon funzionamento di Istituti che hanno tanta importanza in ordine al mercato dei valori, che compiono funzioni così delicate, che possono essere di tanto giovamento ed in cui pure si può fare e purtroppo si è fatto molto di male.

Ciò non pertanto, a mio sommo avviso, vi sono in questo disegno di legge dei punti particolari che possono meritare qualche chiarimento e qualche emendamento; ed io mi permetto di trattarne brevemente nella discussione generale, per non tediare poi il Senato ritornando sui singoli articoli, e solo riservandomi di proporre a tempo opportuno alcuni emendamenti.

Il primo punto, su cui vorrei richiamare l'attenzione degli onor. colleghi, è di una grande importanza giuridica.

Tutti noi conosciamo quanto si sia disputato nella teoria e nella pratica intorno ai contratti differenziali a termine, intorno cioè a quelle operazioni di Borsa che dovrebbero risolversi, *ab initio*, per l'intelligenza espressa fra le parti,

col pagamento delle sole differenze; contratti questi che sono stati lungamente ritenuti come una forma di giuoco, e che certo si sono prestati e si prestano ad essere considerati come tali.

La giurisprudenza che si è formata in Italia, prima che vi fossero leggi che specificatamente si occupassero di questo oggetto, si è prevalentemente pronunciata nel senso che il contratto puramente differenziale sia nullo in base all'art. 1802 del Codice civile, che non concede azione in giudizio per i debiti di giuoco.

Sono sopraggiunte poi alcune leggi fiscali, quella sul bollo del 1874 e poi quella del 1876, ancora in vigore. Quest'ultima ha una disposizione all'art. 4, nella quale si dice che quando siano muniti delle formalità di bollo prescritte dalla legge, i contratti a termine hanno azione in giudizio: « è concessa ai contratti a termine azione in giudizio anche quando abbiano per oggetto il pagamento delle sole differenze ».

I responsi prevalenti della Magistratura, sulla interpretazione di questo articolo, sono nel senso che il contratto a termine vero e reale, avente per oggetto la vera speculazione sul titolo, l'acquisto e la vendita effettiva dei titoli, accompagnata dalla relativa consegna, sia valido ancor che non munito delle forme speciali volute dalla legge fiscale; e che il contratto puramente differenziale, se sia in regola col bollo, abbia azione in giudizio a norma di quest'articolo 4, non l'abbia invece, e ricada sotto le sanzioni dell'art. 1802 del Codice civile, quando di queste forme sia sprovvisto.

Sicchè il diritto sotto il quale viviamo, praticamente presenta questa singolarità: il contratto differenziale in se stesso viene considerato un giuoco, quindi non gli si concede azione, in base ad una legge ispirata a criteri di moralità. L'immoralità cessa agli occhi del legislatore quando si sono soddisfatti i diritti del bollo.

Attualmente nel disegno di legge, del quale ci occupiamo, si è autorevolmente affermato dall'Ufficio centrale, questo sconcio è tolto di mezzo. È tolto di mezzo perchè l'azione ai contratti di Borsa sarà data indistintamente sia che abbiano per oggetto il pagamento delle sole differenze, sia che abbiano per oggetto una maggiore efficienza. Nessun caso vi sarà in cui l'osservanza delle formalità fiscali in-

fluisca sopra l'azione data a questi contratti; solamente sarà sospesa la loro esperibilità finchè non siano regolarizzati, ma non si potrà più applicare l'art. 1802 del Codice civile in nessuna ipotesi ai contratti puramente differenziali.

Effettivamente era questo un bisogno sentito nella pratica, non già perchè il giuoco meriti l'indulgenza del legislatore, ma perchè non è quasi mai possibile materialmente distinguere il contratto di Borsa puramente differenziale, da quello effettivo.

A buon conto, lo stesso istituto delle stanze di compensazione è tale da eliminare il concetto che vi possano essere dei contratti in cui, per la natura stessa del titolo, non si debba aver riguardo che alle semplici differenze; queste sono un risultato, come lo sono quotidianamente anche in tema di contrattazioni sopra merci ben differenti, della liquidazione dell'affare.

Aggiungo ancora che la sanzione legale data al diritto di sconto senza distinzione per tutte le obbligazioni a termine, dando al compratore il diritto di ottenere anticipatamente la consegna dei titoli, fa sì che il contratto puramente differenziale, è colpito nella radice, e definitivamente morto; ed io penso che l'Ufficio centrale abbia ragione quando ritiene che, una volta convertito in legge il disegno che attualmente discutiamo, non si potrà più parlare di applicazione dell'art. 1802 del Codice civile ai contratti differenziali.

È anche notevole che nel disegno di legge che fu presentato nel 1909 e che non ebbe la fortuna di giungere a compimento, si conteneva una disposizione che statuiva precisamente il contrario.

Si diceva in essa: « Le operazioni a termine, quando sia stato convenuto di risolverle col pagamento della sola differenza di prezzo, tanto se concluse con l'intervento dei mediatori iscritti, quanto se concluse direttamente fra le parti, hanno efficacia giuridica, se stipulate nelle forme prescritte dalla presente legge. Quando non siano state stipulate nelle dette forme, rimane ferma la disposizione dell'articolo 1802 del Codice civile, ancorchè si fossero, dopo già seguita la stipulazione, pagate le tasse e le ammende. Il committente potrà sempre opporre al commissionario la nullità comminata dal presente articolo ».

Questa redazione dell'art. 47 è scomparsa dall'attuale disegno di legge, ma è scomparsa, non giova il dissimularlo, così alla chetichella, senza che nè il Governo presentando il progetto alla Camera, nè la relazione che fu fatta nell'altro ramo del Parlamento, accentuassero questo che è un punto così importante dal lato giuridico e dal lato economico. Un accenno nell'altro ramo del Parlamento vi fu nella discussione; ne parlò il deputato Cavagnari; gli rispose il relatore della Commissione della Camera, ma non gli rispose in modo abbastanza chiaro ed esauriente. Il merito di aver messo i punti sugli *i*, spetta all'Ufficio centrale del Senato.

E già si era manifestato in questo senso un movimento nella dottrina; è notevole fra le altre, e vi accenna anche l'on. relatore, una monografia di uno studioso del diritto finanziario, il Toesca di Castellazzo, che ne scrisse in proposito sulla *Riforma Sociale*. Ma un dubbio, onorevoli colleghi, rimane ancora.

Tutto quello che si possa affermare, per quanto autorevolmente, dall'Ufficio centrale del Senato, tutto quello che possa esser detto durante la discussione, o dalla tribuna parlamentare, o dai banchi del Ministero, non è ancora l'interpretazione autentica della legge, la quale, secondo il nostro Statuto fondamentale, non può essere fatta se non che dallo stesso potere legislativo.

Ora, il sistema silenzioso, dirò così, che a questo riguardo tiene il disegno di legge del quale ci occupiamo, l'abrogazione, del tutto implicita, che ne risulterebbe sotto questo punto di vista, dell'art. 4 della legge sul bollo del 1874, lascia ancora adito ad una opinione diametralmente opposta a quella che io mi pregio di condividere coll'Ufficio centrale.

Si potrebbe benissimo argomentare così: la legge non ha più voluto subordinare all'adempimento di una formalità fiscale la validità di questi contratti; siamo ritornati al diritto comune, per cui i magistrati non debbono dare adito in giudizio a titoli che non siano in regola col bollo e registro, ma non possono contestarne la validità, a condizione però che siano validi secondo i principi generali del diritto. Vuol dire, così argomenterebbe il contraddittore che io ora vado foggiando nella mia fantasia, vuol dire che siamo ritornati allo stato anteriore alla legge sul bollo che ha ri-

conosciuto azione in giudizio, benchè limitatamente, ai contratti differenziali; vuol dire che i contratti di Borsa saranno validi o nulli secondo le norme generali del Codice civile, e la formalità del bollo varrà semplicemente a rendere esperibile in modo pratico il giudizio per quei contratti che avranno i requisiti della validità, non l'avrà per quelli che potranno trovarsi in opposizione dell'art. 1802 della legge generale del diritto privato.

Or bene, quando si pensi ai fiumi d'inchiostro che sono stati versati sopra questa questione, anche sotto l'impero della legge attuale (che pure in modo esplicito se ne occupava); quando si pensi alla diversità delle opinioni che si sono in proposito manifestate; quando si pensi alla quotidiana pratica importanza delle questioni che a questo riguardo si possono affacciare; quando si pensi a tutto ciò che c'è di seducente per l'operatore di Borsa che ha guadagnato, nel riscuotere il premio dell'alea che ha corso, e per quello che ha perduto nel sollevare delle eccezioni in poca buona fede intorno alla validità dell'impegno assunto, a me francamente, signori senatori, sembra che sarebbe il caso che il legislatore, dopo avere parlato chiaro in una legge precedente, parlasse chiaro al momento in cui vengono radicalmente mutate le basi di questa precedente legge.

Un altro punto, che ha una importanza giuridica nella legge di cui ci occupiamo, riguarda la comunicazione che l'agente deve fare all'interessato, quando non si rediga seduta stante il foglietto bollato, di ciò che è stato stipulato. Si è detto che è equiparata alla consegna fatta alla parte, quella fatta agli uffici postali nei modi che dovranno essere determinati dal regolamento.

A questo riguardo io mi limito ad una semplice raccomandazione: il Governo che dovrà provvedere con regolamento all'esecuzione della legge, sia sollecito a determinare estremi abbastanza rigorosi e precisi in ordine a questa consegna.

La semplice lettera raccomandata pare a me sia da evitarsi, specialmente se non accompagnata dalla ricevuta di ritorno. Sarebbe troppo facile al mediatore di malafede, l'inviare una lettera raccomandata che, anche recapitata, non porti nè all'esterno nè all'interno alcun

segno di chi ne sia il mittente, che abbia un contenuto indifferente, o faceto se si vuole, o sia forse in bianco; e sarebbe pericoloso attribuire alla prova che questa lettera raccomandata, sia stata spedita, una qualunque conseguenza che possa legare più tardi colui che ha ricevuto la lettera, e che non ha dato una risposta, o che non ha protestato; mentre gli mancavano i mezzi per chiarirla inconcludente.

E, proseguendo nell'esame dei punti d'importanza giuridica, mi soffermo brevemente sopra il diritto di sconto. Che sia provvida cosa l'averlo stabilito è uno dei punti in cui vi è unanimità di parere; che l'esercizio del diritto di sconto possa dar luogo qualche volta a degli inconvenienti è pur cosa vera; che possa dar luogo a non meno gravi inconvenienti di quelli che si verificherebbero, se il diritto di sconto non esistesse, è pure indubitato; quando cioè si agisse di sorpresa e con un insieme di manovre non meno scorrette di quelle che col diritto di sconto si vogliono evitare.

Da ciò alcuni trassero argomento a proporre che a presupposto dell'esercizio di sconto vi sia il deposito del valore relativo.

L'Ufficio centrale ha pienamente approvato questa idea, e ha fatto calda raccomandazione al Governo perchè la relativa disposizione sia introdotta nel regolamento, osservando che, siccome l'articolo della legge si riferisce appunto alle modalità che saranno determinate dal regolamento, si avrebbe in questa ipotesi un mandato legislativo che autorizzerebbe il potere esecutivo a circondare di cautele, e di particolari condizioni, l'esercizio del diritto stesso.

Peraltro, voi lo vedete, onor. colleghi, anche qui non sono eliminate tutte le possibili questioni. L'articolo della legge parlerebbe di *modalità*, e le modalità normalmente sono cose di forma e non cose di sostanza. Non sarebbe forse possibile che il giorno in cui il regolamento avesse sanzionato questa necessità, per colui che esercita il diritto di sconto, di fare il preventivo deposito del valore, si impugnasse la costituzionalità del regolamento, in quanto avrebbe apportato una restrizione ad un diritto che la legge avrebbe incondizionatamente accordato, in quanto non si sarebbe limitato a stabilire delle forme estrinseche, dei mezzi per

arrivare al conseguimento dello scopo che il diritto di sconto si prefigge, ma avrebbe in qualche modo falcidiata la libertà della parte, che pur la legge avrebbe incondizionatamente e senza restrizione accordata?

Io credo che questa tesi della incostituzionalità del regolamento non sarebbe fondata; ma poichè finora la legge non è ancora giunta al suo ultimo compimento, parrebbe opera prudente l'introdurre precisamente nella legge questa, che allora non si potrà più chiamare una semplice modalità regolamentare, posto che siamo d'accordo sul punto della grande opportunità pratica e morale che questa limitazione porta con sè.

Fra i *desiderata* che le cinque Borse (come vengono chiamate succintamente nel bel lavoro del mio amico e collega onor. Rolandi-Ricci), fra i *desiderata* delle cinque Borse, che tutti i colleghi conoscono per averne avuta comunicazione, ve ne sono due sui quali io mi permetto di richiamare particolarmente l'attenzione del Senato.

L'uno si riferisce alla facoltà dell'agente di cambio di nominarsi un rappresentante, rappresentante che, secondo la legge, non potrebbe supplire l'agente se non nei casi di constatato impedimento.

L'Ufficio centrale riconosce una certa tal quale oscurità nella redazione dell'articolo che si occupa di questo punto. Dice che è opportuno chiarirne la portata, e dice che l'intende in questo senso, che la rappresentanza possa e debba essere preconstituita, che l'agente di cambio possa aver provveduto in tempo, e mentre egli impedito non è, a crearsi questo *alter ego* per i momenti in cui l'impedimento gli sopravvenga, e a procacciarsi quelle autorizzazioni che debbono intervenire perchè la persona sia capace e ben accetta alla autorità di Borsa.

Ma, prosegue l'Ufficio centrale, deve restar fermo il requisito che il procuratore dell'agente di cambio non altrimenti sia autorizzato ad operare per conto del suo principale, se non quando costui sia impedito, e sia accertato il suo impedimento; non mai a poterlo supplire quando l'impedimento non vi sia o, ciò che fa lo stesso, non sia debitamente accertato.

Sarà missione del regolamento, di quel regolamento, onorevoli colleghi, che ormai è di-

ventato la panacea universale, che si fa balenare agli occhi come un futuro complemento, e perfino come una futura correzione della legge, tutte le volte che nella legge si trovi qualche deficienza; sarà missione, dice l'Ufficio centrale, del regolamento, determinare i mezzi con i quali l'impedimento possa venir constatato. Certo l'Ufficio centrale non ha potuto non sentire tutto quello che vi sarebbe di poco pratico e di poco serio quando si pretendesse che l'agente di cambio che fosse preso da un improvviso impedimento dovesse - mentre pur qualche volta personalmente non potrebbe provvedervi - cominciare a rivolgersi a chi di ragione per fare approvare la nomina di colui che lo rappresenti; tanto che quando questa nomina sarà approvata il bisogno del rappresentante probabilmente sarà già cessato. Si possono verificare inconvenienti di varia natura; un improvviso malore, una disgrazia di famiglia, un'assenza a cui non si può imporre remora, sono tutti casi i quali fanno sì che il rappresentante debba immediatamente funzionare: ed è questo che l'Ufficio centrale desidera che sia rilevato di fronte a quella tale oscurità che ha riscontrato nella dicitura della legge. Io però rimango alquanto dubbioso su questa interpretazione. Il giorno che il rappresentante ci sarà bello e pronto e già approvato, come farà un regolamento a trovare la maniera della constatazione effettiva dell'impedimento o meno del principale? Come faranno i terzi soprattutto a sapere se possono fiduciosamente e con sicurezza trattare con questo rappresentante?

Tutte le volte che si presenta un surrogato dell'agente impedito, il terzo che dovrà contrattare con lui dovrà procedere per conto suo ad un'indagine intorno al vero impedimento del principale, perchè se quest'impedimento non si verifica o se anche a lui paresse che si verificasse ma potesse temere che altri andasse in diversa sentenza, gli atti che avesse compiuto il rappresentante potrebbero non vincolare l'agente. Ed allora mi domando: ma è proprio vero che sia un grande pericolo il permettere all'agente di cambio quello che si permette a tanti altri che esercitano professioni d'interesse pubblico, i quali sono rappresentati da persone che li surrogano di fronte ai terzi? Se stabiliremo delle cautele per questi rappresentanti, quali seri inconvenienti potranno risultare dalla

loro presenza, dal momento che la responsabilità morale e civile dell'agente da cui dipendono varrà sempre a coprirli? O vorremmo mettere continuamente l'agente, al quale l'impedimento sopraggiunga, nella dura condizione di doverne fornire la giustificazione proprio quando questo gli può riuscire più gravoso e malagevole, oppure di rinunciare a quella che è una necessità della vita civile, specialmente nei rapporti che si svolgono con grande celerità, quella cioè di poter avere qualcuno che agisca in nostro nome coperto dalla nostra fiducia e dalla nostra responsabilità?

L'altro dei *desiderata* degli agenti delle cinque Borse, alle quali io volevo fare allusione, è quello che si riferisce ad una disposizione transitoria.

La cauzione degli agenti di cambio è stata rialzata notevolmente ed è sommamente giusto ed opportuno che questo sia: non rappresenterà la totalità delle garanzie desiderabili, ma certo varrà ad assicurare una migliore responsabilità ed anche a moralizzare l'ambiente. Purtroppo non bisogna fare della poesia; bisogna riconoscere che tante volte sotto la forma economica, sotto la forma del denaro, si manifestano anche le garanzie della moralità. Ma esiste una quantità di vecchi agenti di cambio la cui condizione viene ad essere notevolmente aggravata dal richiedere ad essi la prestazione integrale di quella cauzione che si domanderebbe agli agenti di prima nomina. Sono persone la cui condizione ha strappato alla relazione dell'Ufficio centrale accenti di commossa simpatia, che però non si sono estrinsecati in proposte pratiche; anzi, dice l'Ufficio centrale: si sarebbe voluto far qualche cosa per loro, ma è proprio il caso di far ritornare per questo il progetto di legge davanti alla Camera dei deputati?

Veramente a me pare che siano più di uno i punti pei quali, sia pure in piccola proporzione ed in modo da non necessitare una nuova e ampia discussione nell'altro ramo del Parlamento, il progetto meriterebbe di ritornarvi. Ad ogni modo quelle parole che l'Ufficio centrale ha scritto nella sua relazione, mi confortano a dirne qualche cosa anche innanzi al Senato, non per richiedere tutto quello che altri possa aver vagheggiato, ma per proporre una disposizione transitoria di conciliazione.

Vi sono delle Borse in cui (ed è deplorabile cosa che sia così) la cauzione attuale - parlo ad esempio della Borsa di Genova - è di diecimila lire, qualche cosa cioè di assolutamente irrisorio.

Il progetto fa variare la cauzione da trenta a centomila lire e la Borsa di Genova sarà certamente una di quelle per cui la cauzione dovrà essere fra le più alte.

Orbene, vi sono delle persone, che da lungo tempo esercitano in modo onorevole e con piena capacità la professione di agente di cambio, che si troverebbero in grande imbarazzo, anche godendo di tutte le more che la legge accorda, a portare la loro cauzione fino ad una somma decupla di quella attuale.

Non parlo qui di diritti acquisiti; parlo di posizioni che possono meritare un riguardo da parte del legislatore. Penso che, a mo' d'esempio, coloro che già da dieci anni, anteriormente alla presente legge, hanno esercitato ed esercitano onorevolmente la funzione di agenti di cambio, dando prove di capacità, non cadendo mai in nessuna insolvenza, debbano bensì essere assoggettati ad un aumento della loro cauzione, ma possano esser trattati con qualche benignità; che una metà, ad esempio, della cauzione si possa pensare che l'abbiano fornita col loro passato, scevro da macchie e da colpe e giustificante la loro attitudine.

Si dirà: ma questa gente avrebbe potuto mettere insieme tanto da prestare la cauzione che la nuova legge richiede.

Tante volte non si sa quali possano essere le vicende di famiglia e di fortuna che non consentano ad un professionista di essersi fatto un sufficiente tesoro di risparmio. Intanto abbiamo gente che non ha mai demeritato e che è troppo vecchia per poter essere indirizzata sopra un'altra via, per chiudere ad essa quell'ambiente in cui ha sempre vissuto e dirle: cerca altrimenti la tua fortuna; va a lottare contro tutte le giovani energie che ti superano per validità fisica e per tutte quelle attitudini che facilmente ricorrono in colui che è all'inizio di una carriera alla quale si incammina nella sua gioventù.

Io ritengo, onor. colleghi, che in questi modesti limiti, un trattamento che tenga precisamente come equipollente di una parte della cauzione, la cauzione morale del passato che

esurge dalle circostanze del caso per queste persone, sia meritevole d'una benevola considerazione.

E non credo che il rimedio lo si possa trovare in quella facoltà di associazione che pure il disegno di legge consente, perchè l'associarsi a tre per tre è una cosa più presto detta che fatta, una cosa che deve essere determinata dalla comunanza di simpatia, di attitudini, di consuetudini di vita ed è un po' duro il dire a colui che ha già fatto da sè solo, e dando buona prova di sè: tu devi ridurti ad essere un terzo di personalità e devi cercare gli altri due terzi che puoi anche non trovare, oppure devi inesorabilmente soccombere.

Ancora due brevi osservazioni e finisco di tediare il Senato.

L'una riguarda la materiale redazione di un articolo della legge. All'art. 8, laddove si parla della capacità borsistica è detto: « Hanno ingresso in Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. Non possono però entrare in Borsa: 1° I falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a termini degli art. 816 e 839 del Codice di commercio ».

E questo sta bene; è una disposizione tradizionale di evidente giustizia.

Ma al n. 3 di quest'articolo è detto: « 3° Coloro che sono esclusi dalla Borsa ai termini del seguente articolo ». E l'articolo seguente, cioè l'art. 9 dice: « La Deputazione deve escludere dai locali della Borsa:

1°

2° *I falliti* e coloro che sebbene non dichiarati falliti abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ecc. ».

Dunque i falliti sono esclusi dalla Borsa anzitutto dal n. 1 dell'art. 8 ma poi anche dal n. 2 dell'art. 9. Per la prima disposizione in modo diretto, per la seconda in via di richiamo. Ora non vi è alcun inconveniente pratico in questa duplicazione, ma ognuno mi consentirà di dire che è una redazione che non si dovrebbe trovare in una legge del Regno d'Italia, in una legge che si vota in quella Roma le cui tradizioni giuridiche hanno fatto dire al Leibniz che il linguaggio dei suoi giureconsulti somiglia tanto nella precisione a quello dei geometri.

Sarebbe il caso di ripetere quello che disse, con altro intendimento, un nostro arguto collega nella seduta precedente quando parlò dell'im-

pagliamento delle aquile romane; qui si va avanti impagliando tutta la romanità, non esclusi i giureconsulti.

Ma quest'art. 9 contiene ancora qualche cosa che mi dà molto a pensare non più dal lato soltanto della forma ma dal lato della sostanza. È detto al n. 4 che la Deputazione deve escludere dai locali della Borsa « gli esclusi da qualsiasi altra Borsa del Regno od anche straniera ».

Ma come, onorevoli colleghi, di pien diritto l'esclusione da una Borsa straniera dovrà suonare incapacità in Italia anche per il cittadino italiano già residente all'estero? Mentre noi non ammettiamo che neppure le sentenze dei tribunali stranieri, ancorchè emananti da magistrature altissime, circondate da tutte le più solenni guarentigie della procedura, abbiano esecuzione in Italia se non previo un giudizio di delibazione dei nostri magistrati, la decisione di una autorità borsuale straniera basterà a colpire di una incapacità, che non ha solo efficienza economica, ma che tocca anche la personalità morale e giuridica del cittadino?

Mi faceva recentemente osservare un nostro dottissimo collega, l'onor. senatore Polacco, che ci sono certi paesi in cui può benissimo avvenire che si consideri come fatto meritevole di applicazione dell'esclusione dalla Borsa e da ogni altro pubblico ambiente, quello stesso fatto che al di qua dei nostri confini potrebbe costituire un merito patriottico.

L'articolo non dice già che la Deputazione abbia la facoltà di escludere, il che sarebbe perfettamente logico e richiederebbe sempre l'esame di un precedente che può dar da pensare, ma dice invece che la Deputazione « deve escludere » solo perchè una persona sia stata espulsa, forse in un turbine di *chauvinisme* o di antiitalianismo, da una Borsa d'oltre confine.

A me pare che questo solo inciso della legge, che certo non ha preveduto o pensato cosa simile, meriterebbe che lo si emendasse e che la legge tornasse, sia pure, dinanzi all'altra Camera.

Del resto a me sembra che non si debba essere così predominati dalla fobia di far ritornare una legge innanzi all'altro ramo del Parlamento. L'uno e l'altro di questi rami trovano una delle loro più eccelse missioni in quella revisione ponderata e solidale, che impedisce qualche volta che rimanga consacrato dal verbo

legislativo quello che potesse essere l'effetto di una troppo affrettata redazione o di una troppo affrettata votazione. (*Approvazioni*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consenta innanzi tutto il Senato che io cominci dalle ultime parole del senatore Bensa. Non affrettata discussione e non urgenza noi domandiamo: nessun argomento è stato meno affrettato di questo. Credo che le leggi delle XII tavole (parlo ad un romanista) non richiesero una così lunga elaborazione! Dal 1872 si sono succedute cinque Commissioni, che hanno studiato questo argomento in tutti i modi e da tutti i punti di vista: ogni disposizione ha i suoi precedenti e una elaborazione lunga e faticosa.

Qui dunque non si può dire che vi sia impreparazione di studi preliminari, e tanto meno impreparazione di progetti. Qui, nella relazione ministeriale, è tutta una lunga lista di disegni di leggi, i quali non ebbero sanzione legislativa. Sicchè non si può dire che vi sia un'affrettata preparazione e, tanto meno, un'affrettata discussione. Annibale non è alle porte. Si può discutere questo argomento con tutta serenità.

Il Senato ascolterà senza dubbio assai volentieri tutti gli oratori, peserà tutte le critiche. Il Governo non ha mostrato, nè poteva mostrare alcun desiderio che la discussione procedesse rapidamente.

Io ringrazio l'illustre senatore Bensa delle prime dichiarazioni che egli ha fatto, che egli cioè, in fondo, è favorevole al progetto; che ne approva le disposizioni nell'insieme, e che soltanto su qualcuna di esse fa delle osservazioni, che egli spera valgano a far accettare pochi emendamenti, su punti che non hanno, del resto, importanza sostanziale.

La prima questione sollevata dal senatore Bensa è stata quella dei contratti differenziali. Egli ne ha fatto la storia con molta competenza. I contratti di pura speculazione sulle differenze (la cui esistenza del resto è contestata da giuristi ed economisti autorevolissimi), sono stati considerati finora come contratti di giuoco sforniti di azione, sulla base dell'art. 1802 del Codice civile. Essi non avrebbero trovato diritto di

cittadinanza nella vita commerciale, nè avrebbero resistito all'eccezione di scommessa o di giuoco del Codice civile, se l'art. 4 della legge del 13 settembre 1876 non li avesse muniti di azione in giudizio, in grazia alla redazione del contratto sul foglietto bollato. Questo fatto non è nuovo: in Francia e in Italia - il senatore Bensa lo sa - molte disposizioni di diritto sostanziale, che riflettono appunto l'ordinamento delle Borse, sono entrate attraverso le leggi finanziarie.

Non è nuovo (e le ragioni sono ovvie) che le leggi finanziarie, in certa guisa, precedano le leggi - mi si consenta questa espressione che può sembrare, ma non è, incoerente - di carattere giuridico più formale, più dichiarativo. Le leggi finanziarie, poichè più direttamente si attaccano alla vita degli affari, vengono qualche volta a definire l'intima essenza di essi prima ancora che la legge civile o commerciale riesca a definire, in forma più larga ed esplicita, rapporti giuridici non ancora ben chiaramente determinati.

Ora, come ha notato il relatore, nella sua grande competenza, e come l'Ufficio centrale del Senato ha riconosciuto, il disegno di legge ha realizzato un vero cammino, perchè, senza restrizioni e senza esigere la solennità del foglietto bollato, ha esteso la portata della legge 13 settembre 1876. Essa ha riconosciuto che le operazioni a termine sopra titoli e valori, anche se hanno per oggetto, *ab initio*, la sola speculazione sulle differenze, sono repute come atti di commercio, siano o no stipulate su foglietto bollato, e salva la disposizione fiscale dell'art. 51.

L'esplicita disposizione dell'articolo 47 del disegno di legge non è limitata, nel suo contenuto giuridico, dall'art. 51. Quest'ultimo sospende soltanto *l'esercizio dell'azione in giudizio* quando non si siano pagate le tasse stabilite dalla legge, ma non disconosce l'eserribilità dell'azione, una volta pagate le tasse.

Perciò siamo tutti d'accordo che su questo punto il disegno di legge ha realizzato un vero progresso. Esso toglie di mezzo una grande quantità di liti veramente immorali, nè permette che si entri in Borsa e vi si facciano operazioni, col proposito di intascare le differenze, se l'operazione riesce bene, salvo poi ad invocare la disposizione dell'art. 1802 del Co-

dice civile se la liquidazione si risolve in perdita.

Il senatore Bensa si è intrattenuto sulla disposizione dell'art. 42 e ha fatto alcune osservazioni molto importanti sulla consegna dei foglietti bollati agli uffici postali. Io non ho nessuna difficoltà di dichiarargli (e credo anche, con questo, d'interpretare il pensiero dell'Ufficio centrale) che le sue giuste osservazioni saranno tenute presenti nella elaborazione del regolamento.

Veniamo ora alla questione più complicata, quella del diritto di sconto.

Questa dell'obbligo di anticipata consegna dei titoli venduti, contro il pagamento del prezzo stabilito, è una materia che nella legge molto difficilmente si poteva definire con ogni precisione. Occorre qui una certa elasticità poichè le leggi devono avere, nella loro pratica applicazione, una immutabilità non assoluta. Si può dunque ben consentire che alcune disposizioni, in quanto riguardano modalità meno generali, trovino posto nel regolamento.

La formula adoperata nell'art. 15, ove ci si rimette al regolamento per quanto riguarda le *modalità di questa liquidazione anticipata*, implica tale larghezza da non lasciar dubbio sulla costituzionalità di tali disposizioni.

Il senatore Bensa si è fermato a lungo, e con molto acume, sulla situazione che viene creata al rappresentante.

Il disegno di legge ammette che si possa dare all'agente di cambio un rappresentante. Ma questo rappresentante non può sostituire l'agente di cambio che in caso di constatato impedimento.

Ora il senatore Bensa dice: Ciò che voi concedete all'agente può venire come il soccorso di Pisa. Per poco che il legittimo impedimento venga constatato con lungaggini di procedura, il soccorso voluto dare dalla legge all'agente di cambio gli arriverà quando egli non ne ha più bisogno.

Ma, se noi guardiamo le disposizioni del disegno di legge, vediamo chiaramente che vi si accorda all'agente di cambio qualche cosa di molto utile, e che ora non ha; egli ora non può avere un proprio rappresentante. Ebbene, noi nulla togliamo all'agente di cambio; anzi gli diamo un rappresentante, ripeto, che ora

non ha. L'agente di cambio, sotto molti rispetti, è come un notaio; egli ha una funzione talmente delicata e scabrosa, e deve tanto godere della pubblica fiducia, che non può essere sostituito facilmente.

Nelle nostre leggi non ammettiamo che il notaio possa essere sostituito da un rappresentante. Noi qui dunque accordiamo una grande agevolazione all'agente di cambio, riconoscendo che egli può aver bisogno di agire a mezzo di altri, senza perdita di tempo. Ma dobbiamo anche far sì che di questo rappresentante sia riconosciuta la piena capacità, a norma dell'art. 26; e che non possa sostituire l'agente di cambio se non in caso di riconosciuto impedimento. Noi abbiamo messa questa restrizione per non andare incontro all'inconveniente di duplicazione di personalità, diciamo così, per uno stesso agente. A parte ogni altra più grave ragione di disciplina, di sincerità delle operazioni di borsa, noi dobbiamo evitare che il rappresentante sia il duplicato dell'agente, e che, in realtà, si riesca così ad aumentare, di fatto, il numero già eccessivo degli agenti di cambio. Il che sarebbe proprio contro quanto noi tutti ci proponiamo di ottenere.

Il senatore Bensa dice: Un procuratore legale può sostituire un altro procuratore legale. Ma qui chi sostituisce è un altro procuratore legale. Ora - io domando - perchè un agente di cambio non può farsi sostituire da un altro agente di cambio? Noi però abbiamo voluto essere più benevoli, e, in caso di constatato impedimento, diamo facoltà all'agente di cambio di essere sostituito da un suo rappresentante; sicuro beneficio questo che, ripeto, l'agente di cambio ora non ha.

Per ciò che riguarda poi l'effettiva concessione di tale beneficio, io non credo che nella pratica siano inevitabili gl'inconvenienti di cui si preoccupa l'onorevole senatore Bensa. Tutto dipende dall'applicazione della legge, che deve farsi interpretandone principalmente lo spirito.

Vengo ora alla questione tanto discussa della cauzione. È un punto, si è detto, che ha anche un lato sentimentale. Ebbene, io credo che bisogna essere sentimentali non soltanto per gli agenti di cambio, ma anche per il pubblico. Gli agenti di cambio dispongono di tante fortune; hanno una funzione (più che un commercio) difficile e delicatissima, e devono es-

essere circondati dalla pubblica fiducia e dalla pubblica estimazione.

Il senatore Bensa dice: Son molti che nella vita hanno lavorato e guadagnato, eppure per mille ragioni possono aver avuto tanta poca fortuna, che, giunti in tarda età, non sono in grado di trovarsi una cauzione come non sono in grado di cambiar mestiere.

Ebbene, onorevole senatore, permetta a mia volta che le faccia una domanda: Queste persone che si presentano in Borsa, che sono i depositarii della fortuna di tanta gente e in certo modo hanno le delicate mansioni di pubblici notai, debbono pur godere la fiducia di qualcuno?

E se non hanno tanto da completare la cauzione, non trovano nemmeno chi possa loro prestargliela? Ma noi diciamo anche loro: Voi vi potete associare. Ammettiamo cioè che gli agenti di cambio possano costituire delle associazioni ed operare insieme. Si dirà: è difficile ottenere che si associno. Ma perchè? L'agente di cambio che si associa con uno o due colleghi per godere, a norma dell'art. 63, del vantaggio di prestare, un'unica cauzione perde forse la sua personalità? O, come ha detto l'onorevole senatore Bensa, si diminuisce sino a un terzo di se stesso, quando contrae società con due altri agenti? Io non credo, onorevoli senatori, che vi sia in questo alcun danno per l'agente di cambio. Dovrà dividere i lucri della propria clientela. D'accordo. Ma non parteciperà ai guadagni di due altri soci? Insomma, comunque si veda la cosa, domando io, sono questi agenti persone così fatte che non trovano la fiducia di chi presti loro denaro e che non trovano neppure in se stessi, e fra di loro, tanta fiducia, tanta *camaraderie* quanta occorre per unirsi e per aiutarsi vicendevolmente? Ed allora come il pubblico deve affidar loro dei grandi interessi, come possono essere essi ancora gli arbitri delle Borse?

E poi, per dire intiero il mio pensiero su questa materia, sia pure non senza dolore, ma sinceramente, occorrerà bene che il numero degli agenti di cambio venga gradatamente a diminuire. È impossibile che duri la situazione odierna: l'Italia non ha una così grande quantità di affari da potersi concedere questo lusso. Dei grandi paesi d'Europa l'Italia è il solo ancora in cui la fortuna immobiliare, nei tra-

sferimenti per successione, superi ogni anno la fortuna mobiliare. È un caso unico, e che dimostra come molto cammino ancora dobbiamo compiere nell'incremento della ricchezza mobiliare. Viceversa, noi vediamo che il numero degli agenti di cambio è in Italia superiore a quello degli altri paesi, e non solo superiore relativamente, ma assai spesso in modo assoluto.

Data una situazione così penosa, è facile ammettere che è proprio in forza di taluni dei più gravi inconvenienti di cui ci lamentiamo che può ancora mantenersi una situazione simile, la quale spontaneamente, com'è ovvio, tenderebbe a rompersi. (*Bene*). E se anche una misura come questa deve provocare qualche dolore, noi dobbiamo tener presente che tuteliamo la pubblica fede (*bene*), e tuteliamo gli interessi pubblici. Se anche qualche sacrificio di privati è necessario, dobbiamo compierlo, come è dover nostro, senza esitanza. (*Approvazioni*).

Il senatore Bensa infine ha fatto alcune delicate obiezioni, che egli dice di estetica legislativa. Il senatore Bensa è non solo valente giurista, ma uomo di fine gusto, e naturalmente ha tradito la sua educazione letteraria, che da gran tempo io gli riconosco ed ammiro.

Egli si preoccupa in questo momento di un fatto letterario, noi ci preoccupiamo un poco anche della situazione presente. Mi consenta perciò, se non ci educiamo letterariamente tutto in una volta, che gli dica, che anche S. Agostino, quando si decise alla virtù, rivolse l'invocazione a Dio di dargli sì la virtù e la castità; ma, egli disse, non in una sola volta. (*Si ride*).

Ora, se anche qualche piccolo errore di estetica esiste, ci sarà perdonato, perchè non in una volta si può raggiungere la perfezione. Del resto le disposizioni degli art. 8 e 9, tutto al più, nella mente del senatore Bensa, non darebbero luogo a nessun errore, ma piuttosto a qualche cosa come una ripetizione non necessaria.

D'altra parte, io non credo che sia così. La disposizione dell'art. 9 dice soltanto che la Deputazione *deve* escludere dai locali della Borsa, determinate categorie di persone. Invece l'articolo 8 dice: hanno ingresso in Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi, fatta eccezione per coloro i quali non possono entrare in Borsa.

E qui veniva a proposito l'elenco di tali categorie di persone, il cui *stato personale*, la cui incapacità ad entrare in Borsa viene determinata bene a proposito dell'art. 8 medesimo.

L'art. 9 invece verte in un campo diverso: esso guarda la cosa da un punto di vista, diciamo così, amministrativo, regolamentare, e sancisce un obbligo categorico, inderogabile, della Deputazione di Borsa. Si capisce dunque, che non poteva dimenticarsi d'imporre l'esclusione per tutti quelli che *devono* essere esclusi, anche se già ricordati in altra occasione, e cioè trattandosi di quelli che non possono entrare in Borsa.

L'altra questione che il senatore Bensa sollevava è di più alta importanza, in quanto riguarda un punto piuttosto delicato, che potrebbe parere implicar violenza da parte nostra.

L'art. 9, n. 4, dice che la Deputazione deve escludere dalle Borse non solo gli esclusi dalle altre Borse italiane, ma anche gli esclusi dalle Borse straniere. Il senatore Bensa osserva che, mentre non si riconosce tanta forza, senza previo giudizio di deliberazione, alle sentenze dell'autorità giudiziaria straniera, noi verremmo a riconoscere, senz'altro valore di giudicato le deliberazioni di esclusione delle autorità delle Borse straniere.

Ma vi è qui giudicato? E poi, onorevole senatore, qui non si tratta di agenti di cambio. Gli agenti di cambio in Italia sono quello che sono, hanno una pubblica funzione, e i loro diritti e i loro doveri noi li abbiamo precisati con ogni circospezione e con accurate e minuziose disposizioni di legge.

Qui si tratta del pubblico che frequenta le Borse. Ora, per uno straniero, il quale nel suo paese non ha tanta fiducia da essere ammesso in Borsa, noi che dovremo fare?

Se volessimo ritornare, con una specie di deliberazione, sul provvedimento dell'autorità della Borsa straniera, dovremmo cominciare col chiedere tutti gli elementi, per cui nel paese di origine lo straniero è stato escluso dalla Borsa. Ma chi potrebbe fare un giudizio di questa natura? La Deputazione di Borsa? E con quali elementi?

Ma d'altra parte, onorevoli senatori, se qualche straniero, che è stato escluso dalle Borse del suo paese, non venga ammesso nelle Borse italiane, io credo che non perderemo nulla, in

pratica, nè violeremo niente, nè offenderemo alcun principio di giustizia.

Qualche volta qualche errore potrà commettersi: l'errore è la base della verità, l'ingiustizia relativa qualche volta è la base di tutti i provvedimenti. In tutti i grandi fatti vi può essere qualche torto, ma in genere, se, su mille persone che sono state escluse da Borse straniere, per uno, due, dieci, vi sarà stata ingiustizia, facilmente non saranno proprio questi uno, due, dieci che si presenteranno nelle nostre Borse!

E d'altra parte, ripeto, v'è la giuridica impossibilità di ripetere un giudizio che non si definisce con una sentenza, non dà luogo al giudicato, e nemmeno è basato su elementi di diritto (come un giudizio che si svolge innanzi all'autorità giudiziaria), ma su condizioni ognora contingenti di consuetudini locali, su condizioni di fatto insomma, per le quali in gran parte ci sfuggirebbe ogni sicuro elemento di giudizio.

Ed è per ciò che questa misura dell'esclusione dalle nostre Borse degli esclusi anche da Borse straniere non ha in sé niente di pericoloso, e io credo che si possa approvarla senz'altro.

Io spero che il Senato, convinto che questo disegno di legge varrà a dare la pace alle Borse, varrà ad introdurre degli elementi di ordine - seppure vi sono delle cose che in seguito l'esperienza dimostrerà che bisogna correggere - spero che il Senato, con la sua grande autorità, vorrà dare la sua sanzione a questo disegno di legge, che, sono sicuro, non solo risponde ai voti della parte più sana della speculazione, ma anche a quanto è desiderio della grande maggioranza del paese. (*Vive approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Albertoni, Arnaboldi, Astengo, Baccelli, Balenzano, Balestra, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Beltrami, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Botterini.

Caldesi, Camerini, Capaldo, Carafa, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Ciamician, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Compagna, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Amicis, De Cupis, De Larderel, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano.

Ellero.

Fabrizi, Facheris, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Frascara.

Garavetti, Giorgi, Gorio, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minesso, Monteverde, Morra, Mortara.

Oliveri.

Parpaglia, Pasolini, Perla, Perrucchetti, Pigorini, Pirelli, Polacco.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Rolandi - Ricci, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni.

Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tajani, Tamassia, Tami, Tittoni, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vischi.

Ripresa della discussione del disegno di legge:

« **Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa** ». (N. 939).

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « **Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa** ».

Ha facoltà di parlare il senatore relatore Rolandi-Ricci.

ROLANDI-RICCI. Onorevoli Senatori. Il vostro Ufficio centrale ha ritenuto di proporvi l'approvazione di questo progetto di legge, avvisando che esso attualmente risponda ad una necessità e che valga a preparare al nostro mercato finanziario un migliore avvenire. L'onorevole sen. Bensa al quale il Governo, l'Ufficio

ed il Senato possono esser grati di aver sollevata la questione giuridica più importante che sia stata risolta da questa legge, ha consentito nel riconoscere opportuno che siano finalmente eliminate dalle operazioni della Borsa le contestazioni intorno alla legittimità delle operazioni stesse, le quali appunto perchè sono operazioni di speculazione non debbono essere trattate come operazioni puramente e semplicemente di giuoco o di scommessa. Ma egli ha avuto il dubbio, da quell'arguto giurista che egli è, che per avventura potesse non bastare a determinare in questo senso l'interpretazione futura della legge da parte dei magistrati, così come oggi essa è portata al vostro esame, la semplice omissione di quel capoverso dell'articolo 47 che si leggeva inserito nel precedente progetto, ed ha chiesto se non fosse opportuno che venisse con una disposizione esplicita, tassativa, dichiarato che tutte le operazioni a termine, differenziali o no, dovessero essere riconosciute come operazioni giuridicamente valide l'esperibilità della cui azione in giudizio soltanto dovesse essere subordinata al pagamento delle tasse fiscali imposte sopra queste varie operazioni.

Mi consenta l'illustre mio collega che lo tranquillizzi a questo proposito. Se un dubbio avesse potuto esservi, questo dubbio già era stato tolto dalla dichiarazione fatta nella relazione, lavoro veramente lodevole, alla Camera dei deputati dall'on. Giovanelli: questo dubbio era tolto nella relazione del ministro che accompagna la presentazione del progetto al Senato, questo dubbio oggi non potrebbe più mai sussistere nell'animo di nessun magistrato, dopo la discussione a cui opportunamente appunto è venuto a dar luogo il senatore Bensa e dopo le dichiarazioni dell'on. ministro proponente la legge.

Ma, ad ogni modo, il testo stesso della legge, il quale all'art. 51 dice che l'azione in giudizio rimane sospesa, subordinata al pagamento delle tasse e delle ammende, non può a nessun magistrato, per quanto esso possa esser scrupoloso, lasciare più il dubbio che una volta che queste tasse sono state pagate e che le relative ammende sono state assolte, il negozio giuridico rappresentato dall'incontro delle due volontà paciscenti non sia negozio giuridico rivestito di piena efficacia, dal momento che l'art. 47

dichiara che tutte le operazioni a termine sono reputate atti di commercio e come tutti gli atti di commercio devono sortire il loro vigore giuridico.

Quindi non c'è più a temere — è opportuno che questo sia stato dichiarato ed è opportuno che venga ancora una volta ripetuto — non c'è più da temere che venga accolta con tanta facilità quell'eccezione di giuoco, che a mio convinto avviso rappresentava uno degli elementi peggiori a facilitare la immoralità che imperversava nelle nostre Borse.

Uno degli elementi peggiori di immoralità dico, perchè non solo permetteva una quantità innumerevole di liti, ed abbiamo raccolte di giurisprudenza piene di contraddittorie decisioni a questo proposito, ma soprattutto permetteva che gli operatori giuocassero in perfetta malafede in danno dello stesso agente di cambio. Infatti ho riscontrato più volte nella mia lunga pratica professionale questo fatto: che molti operatori commettevano agli agenti di cambio di eseguire determinate operazioni; l'agente di cambio spendeva il nome proprio (ed il memoriale presentato dal sindacato degli agenti di cambio romani, vi dice che qui a Roma è una consuetudine inveterata, una quasi necessità, che gli agenti di cambio spendano non il nome del mandante, ma il nome proprio), l'agente di cambio spendeva il nome proprio e quando aveva contrattato in nome proprio con un altro agente di cambio e l'operazione aveva sortito i suoi effetti, l'operatore, se l'operazione non gli era tornata vantaggiosa, prima eccepiva il solito difetto dei foglietti bollati (a cui si è opportunamente disposto col presente progetto di legge, provvedendo anche per la loro trasmissione, nell'articolo 24) e poi eccepiva l'eccezione di giuoco; ed il magistrato andava ad indagare se per le condizioni subiettive del committente e per le condizioni obiettive della quantità economica del negozio, costui ovvero costei (giacchè le Cassazioni del Regno hanno giudicato di parecchi casi in cui i committenti erano signore che eccepivano, per grossissime partite speculative, l'eccezione di giuoco), se costui o costei potesse aver avuto l'intenzione di fare operazione seria o no. Intanto ne andava di mezzo l'agente di cambio, il quale, per ripetere un emistichio dell'Alardi, doveva avere la « gentile virtù del Cireneo » e portare la croce degli altri.

E non poche delle insolvenze che si dovettero deplorare durante gli ultimi anni nelle agitate Borse, in cui si svolsero i nostri mercati di titoli, non furono tanto dovute ad improbità di agenti di cambio, quanto dovute a coperta improbità dei costoro clienti operatori.

Con questo progetto di legge, tale tentativo di giuocare alle spalle dell'agente ed a traverso l'agente, viene ad esser completamente impedito, e questo è a mio avviso il vantaggio più grande della legge.

Infatti, o signori senatori, l'agente di cambio si trovava anche in questa difficile situazione. Spesso trasmetteva il foglietto bollato a colui cui era destinato e costui non lo restituiva firmato nella sua metà, ma lo tratteneva otto, dieci, quindici giorni; intanto venivano le liquidazioni delle operazioni in corso per scadenza di fine di mese, e se l'operazione riusciva a favore di colui che aveva ricevuto il foglietto bollato, costui s'affrettava a trasmettere la metà firmata; ma se viceversa tornava a suo discapito diceva: « Ma io non ho firmato nulla, non ho firmato la metà del foglietto bollato »! E disgraziatamente il magistrato riteneva che fosse necessaria *ad substantiam* questa firma, che non fosse neanche contro questo difetto di foglietto bollato eccepibile una *exceptio doli mali* da parte di colui che non l'aveva restituito; e dichiarava l'invalidità dell'operazione, onde l'agente rimaneva con la sua metà del foglietto non firmato, e con il peso delle conseguenze passive dell'operazione, come s'egli l'avesse fatta per sè, non pel cliente.

Il sistema migliore, onorevoli colleghi, il più pratico per tornar proprio alla moralità del mercato di Borsa (che è un mercato come un altro, e che non merita eccessivi sospetti ma deve essere protetto dalla legge come qualunque altro mercato) è d'impedire il giuoco, obbligando tutti coloro che contrattano a subire le serie conseguenze del loro contratto. Il sistema seguito fino ad ora dalla nostra magistratura, in questa materia non sufficientemente pratica, veniva ad essere questo: che per amore della teoria che proscrive il giuoco, si abilitava facilmente colui che aveva speculato a sottrarsi ai propri impegni. Invece bisogna che tutti coloro che, direttamente o indirettamente, vanno a contrattare in Borsa, sia personalmente, sia per mezzo di agenti, sap-

piano che i loro contratti sono contratti seri e che se riscuotono con piacere quando guadagnano, debbono pagare quando perdono.

L'on. Bensa a questo proposito ha raccomandato che nel determinare il modo col quale si stabilisce la spedizione da parte di un agente al suo committente del foglietto bollato, si prendano le maggiori precauzioni; l'Ufficio centrale si unisce volentieri a questa raccomandazione, fidente che si debba facilmente trovare il modo di assicurare che quel tale foglietto bollato che l'agente assevera essere stato rimesso al suo cliente sia effettivamente partito dall'Ufficio postale.

È importantissimo che questo sia stabilito, perchè una volta stabilito che l'agente ha mandato al cliente la metà del foglietto bollato l'operazione deve considerarsi perfetta.

Io non ritorno, on. senatori, sopra gli art. 8 e 9 che hanno richiamato l'attenzione e provocato le censure, sempre cortesi, del senatore Bensa, perchè ritengo che a lui abbia al proposito data sufficiente, e spero soddisfacente, risposta l'on. ministro.

Mi fermo piuttosto sull'art. 15, che è anche di una grandissima importanza. Io sono felice di aver sentito dal senatore Bensa, che ha tanta autorità come scienziato e che ne ha tanta anche come pratico, che egli ritiene essere unanime il consenso intorno alla opportunità di istituire definitivamente il diritto di sconto. Se ne sono felice è anche perchè avendo dovuto, per ragion d'ufficio, esaminare tutti i diversi memoriali che dai corpi costituiti, che disciplinano le Borse in Italia, sono stati rimessi al Senato, dovetti constatare che alcun sindacato insorgeva contro l'applicazione normale costante del diritto di sconto. Mi pare che non sia inopportuno, on. signori, che noi diciamo che questo diritto di sconto rappresenta un presidio necessario praticamente, e attualmente indispensabile, alla correttezza delle negoziazioni borsistiche.

Il diritto di sconto consiste nella facoltà data ai compratori di richiedere, anche durante il termine prefisso nella vendita a termine, la consegna anticipata dei titoli, diritto che è limitato perchè la consegna può essere domandata soltanto sei giorni prima di quello in cui scade la liquidazione di fin di mese.

Esso è un freno potente ad una delle peg-

giori speculazioni, quella al ribasso sfrenato, che parecchie volte fu diretta non solo ai titoli industriali o bancari, ma anche ai titoli di Stato del nostro paese (il ministro del tesoro me ne può fare fede), tentando iatture, le quali, se trovarono impedimento nella fiducia che gli Italiani hanno sempre avuto nel proprio titolo consolidato, però non furono per questo, sia lecito il dirlo, meno perverse nello spirito che animava i tentativi.

Noi abbiamo trovato che era necessario impedire le manovre ribassiste, ma anche era necessario frenare le manovre rialziste, perchè poteva accadere che del diritto di sconto il compratore si servisse con scopo speculativo, facendo il calcolo che potendo domandare con tre giorni di preavviso la consegna anticipata del titolo venduto a termine, avrebbe determinato una rarefazione del titolo sul mercato mediante la dichiarazione del diritto di sconto fatta contemporaneamente sopra due o tre mercati per un unico titolo, e provocato così una ricerca estemporanea, simultanea, immediata di questo titolo che veniva a non essere pronto sul mercato (perchè quelli che sono i titoli oscillanti, per servirmi del linguaggio tecnologico borsistico, rappresentano il quarto, il quinto, il sesto di tutta la massa di quei determinati titoli, giacchè gli altri sono fortunatamente nel portafoglio del risparmio), e così avrebbe potuto produrre un rialzo del titolo, e servirsi di questo per dare il titolo riscontato preventivamente a riporto, e creare una differenza con una manovra di aggio al rialzo.

Ed ecco perchè l'Ufficio centrale, accogliendo una osservazione che gli parve molto giusta, fatta nel memoriale di quelle che per brevità abbiamo chiamato le cinque Borse, ha pregato il ministro competente di volere accogliere nel regolamento la disposizione di subordinare l'esercizio del diritto di sconto alla modalità (perchè a noi pare proprio una modalità, e non ci sentiamo nessuno scrupolo a questo riguardo che perciò il regolamento possa diventare incostituzionale se questa modalità disciplinerà), alla modalità del preventivo deposito della congrua somma presso un Istituto di emissione: abbiamo voluto scegliere gli Istituti di emissione perchè un deposito presso gli Istituti di emissione costituisce la sicurezza che il

deposito è fatto: non abbiamo voluto accontentarci neanche di un deposito presso un Istituto di credito, perchè sarebbe stato difficile in questo caso sceverare fra istituto e istituto e volevamo escludere qualunque possibilità che il deposito presso l'istituto potesse servire a coprire una manovra al rialzo.

Aggiungerei a questo riguardo, e speriamo che il ministro accetterà la raccomandazione, che questo deposito possa essere fatto anche presso il Sindacato di Borsa, perchè evidentemente nessuna garanzia maggiore vi può essere che quella che il Sindacato riceve dalle mani dello scontista la somma che rappresenta il valore dei titoli da scontarsi.

Non insisto nemmeno a dimostrare la praticità dell'art 26 se non sotto un profilo, sotto il quale l'onor. ministro non ha creduto di esaminarlo nella sua risposta, del resto esauriente, al senatore Bensa.

La ragione fondamentale, vera, dell'art. 26, in buona sostanza, è questa: non solo che si atteni il numero degli agenti di cambio (notate che in una sola Borsa ci sono 170 agenti di cambio e Parigi ne ha 60), ma la ragione sostanziale dell'art. 26 è anche quella di garantire, o signori, che le operazioni affidate agli agenti di cambio, soprattutto per la determinazione dei cambi e per la determinazione dei corsi dei titoli di Stato, sia fatta da coloro i quali, se per avventura violano la legge, si trovino colpiti, per il loro statuto personale, dal capoverso dell'art. 293 del Codice penale, cioè siano rei di un aggio aggravato. Pensate che gli agenti di cambio hanno nelle mani quotidianamente la determinazione del corso dei cambi, e ognuno sa che importanza ha questa nel rapporto degli scambi col mercato internazionale. Essi hanno la quotazione di tutti i valori, anche di Stato: ed anzi, a questo proposito il vostro Ufficio centrale ha creduto di fare una raccomandazione speciale al ministro competente perchè gli piaccia determinare in quel regolamento, nel quale appunto debbono essere stabilite le norme per l'applicazione di questa legge, che sia fissato che quel membro di Borsa il quale deve intervenire a questi uffici degli agenti di cambio, sia od il membro scelto dal Ministero, od il membro scelto dagli Istituti di emissione.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. E noi accettiamo.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Perchè è necessario che la determinazione del cambio non possa essere oggetto di speculazione. Non so se accada ancora, ma certo è che accadeva questo fatto costantemente che, siccome coloro che sono detentori di cambio accreditano ai loro rimettenti il cambio al prezzo del giorno in cui ne ricevono le rimesse, e si accreditano verso coloro a cui vendono il cambio al prezzo del giorno in cui ne fanno la cessione, così all'arrivo dei pacchetti del cambio estero si aveva una depressione artificiale del cambio ed all'indomani, quando si doveva rivendere questo cambio a quelli che devono pagare la merce all'estero, il cambio rialzava.

Ora è bene che questa determinazione dei cambi sia fatta non solo col concorso degli agenti di cambio, ma con il controllo, come la legge stabilisce, della Deputazione di Borsa ed in rappresentanza di questa specialmente da quei membri di essa che vi rappresentano direttamente gli interessi del tesoro e del commercio generale. (*Approvazioni*).

Noi abbiamo anche espresso un altro voto, unanime (in questo come in tutti gli altri, l'Ufficio centrale fu unanime), ed è quello che le insolvenze accomodate in Borsa (sia pure col consenso unanime di tutti coloro i quali vi sono interessati), vengano denunziate alle Camere di commercio.

La legge fa un trattamento di favore agli insolventi di Borsa; perchè gli insolventi di Borsa o sono dichiarati falliti, e sono trattati come tutti gli altri, o si accomodano, e se l'accomodamento è unanimemente consentito da tutti gli interessati, evitano, colla disposizione dell'art. 6, la dichiarazione di fallimento di ufficio. Ma si desidera che almeno le Camere di commercio sappiano che vi è stato un Tizio il quale ha aggiustata la propria insolvenza in Borsa.

Questo non porterà nessun effetto giuridico per lui, ma porterà un effetto per la valutazione del di lui credito negli altri suoi negozi e rapporti. E questo è soprattutto praticamente necessario perchè vi sono dei commercianti i quali esercitano il loro negozio in merci, e contemporaneamente si occupano di affari di Borsa. Se si occupassero dei cambi, specialmente per i commercianti che comprano o quelli che vendono all'estero, non farebbero che occuparsi

di una parte famulativa, addietizia, del loro commercio; ma talvolta si occupano proprio e largamente di altre operazioni di Borsa, e la esperienza ha insegnato a coloro che alle Camere di commercio hanno data tanta e così utile parte dei loro studi, che, dovendosi poi estimare la situazione economica di questi commercianti si sono trovati difetti, mancanze, spolpamenti nei loro patrimoni non giustificati. Spesso le Camere di commercio hanno dovuto accreditare questi commercianti come solvibili, come aventi tutto il loro patrimonio, mentre invece si trovavano in cattive condizioni. Se le Camere di commercio saranno messe in grado di conoscere queste insolvenze in Borsa potranno con più tranquilla sicurezza valutare l'elemento commerciale che cade sotto la loro giurisdizione.

Anche questa raccomandazione affidiamo all'onor. ministro competente perchè si piaccia di accoglierla nel regolamento.

Ora una parola, onorevoli senatori, sopra la cauzione.

Il ministro ha detto che, purtroppo, qualche volta anche con dolore bisogna prendere delle misure che gli interessi generali, immediati, urgenti esigono e che possono recare nocimento non a diritti quesiti (siamo di accordo tutti che non ve ne è alcuno), ma a situazioni che meritano riguardo.

Vediamo un po' le cifre.

Quali sono le situazioni fatte dall'art. 63 della disposizione transitoria agli agenti attualmente in carica?

Gli agenti attualmente in carica possono rimanere per un anno dopo l'attuazione della presente legge con la cauzione che hanno, ciò vuol dire a Genova con 10,000 lire, a Roma con 20,000, a Milano con 30,000 (ben inteso questa cauzione dovrà essere di loro proprietà e non data loro da altri a comodato); e questo periodo durerà quindici mesi veramente, poichè l'attuazione della legge non può avvenire che tre mesi dopo la promulgazione, per l'art. 66 mi pare. Quindi tre più dodici fanno quindici mesi, durante i quali questi agenti possono mantenere la cauzione nella cifra attuale, preparandosi a provvedere ad aumentarla.

È loro consentito inoltre di aumentare la cauzione attuale, alla metà di quella che sarà la cauzione che il ministro di agricoltura e

commercio determinerà con decreto Reale per ciascuna Borsa.

Io mi permetto di ritenere che non c'è a temere che per tutte le Borse d'Italia la cauzione sia portata a 100,000 lire. Noi abbiamo ventuna Borsa, e portandole tutte a 100,000 lire si commetterebbe probabilmente un'esagerazione; certo il ministro farà opera più savia di quello che non abbiano fatto le Camere di commercio regolando, a termini dell'art. 27 del regolamento del 1882, le cauzioni, perchè siccome quel regolamento permetteva che la cauzione fosse stabilita da 1000 a 30,000 lire, meno la Camera di commercio di Milano, che io cito a cagione d'onore, la quale portò la cauzione a 30,000 lire, tutte le altre Camere di commercio, per una grande compiacente indulgenza, l'hanno tenuta ad una cifra molto minore.

Calcoliamo in ipotesi che vi siano quattro Borse in cui si arrivi alle 100,000 lire, forse non lo dovrei, perchè se Milano, che è la Borsa maggiore, avrà una cauzione di 100,000 lire, Genova che viene molto d'accosto a Milano dovrebbe averla un pochino minore, certo Torino e Roma che si distanziano alquanto, per la massa dei titoli movimentati, dalle Borse di Milano e di Genova, dovrebbero averla ancora minore; ma il ministro nella sua prudenza farà la determinazione opportuna.

Supponiamo dunque 100,000 lire come massimo in quattro Borse. A Milano tre agenti possono consociarsi, e siccome hanno già 30,000 lire ciascuno, basterà che ognuno di essi aggiunga 3333 lire per integrare la cauzione, e per poter continuare per tutto il resto della vita ad esercitare il loro ufficio. Ma se costoro sono uomini probi, esperti, abili, non troveranno 3333 lire? Cosa guadagnano in un anno?

Napoleone diceva che la fortuna dei commercianti si fa con l'economia e il risparmio, e che il commerciante non guadagna la sua fortuna d'un colpo, come si guadagnano le battaglie, ma provvedendovi continuamente; dunque non può essere difficile trovare in un anno tre mila lire.

Per i tre associabili di Roma sarebbero lire 13,333, per quelli di Genova 23,333. Ma, si dice, sarà difficile che si associno; io osservo, se sono tre persone competenti che riscuotono la stima del pubblico e la loro reciproca, perchè non

potrebbero mettersi insieme ad esercitare collettivamente l'agenzia?

Del resto è permesso di fare un'associazione in partecipazione, oltrechè un prestito, per la cauzione, e con un'associazione in partecipazione di 23,333 lire ciascuno può benissimo, anche gli agenti di cambio che oggi abbiano la minima cauzione, mettersi in grado di potere continuare l'esercizio della propria professione mediante la collettiva in tre.

Un insigne italiano, a cui oggi ricorre con sentimento di venerazione la mente di tutti noi, Giuseppe Mazzini, ha detto che non vi sono rimedi per chi non si aiuta, ma che per chi si aiuta i rimedi si trovano. Ora facciano gli agenti di cambio in queste condizioni i maggiori sforzi per aiutarsi, ed allora quella che vorrebbe essere un'accusa di minor pietà rivolta alla legge verrà a mancare di un fondamento pratico di fatto.

L'Ufficio quindi, raccomandando al ministro di accogliere nel regolamento, che egli dovrà compilare, tutti quelli che sono stati i desiderî dell'Ufficio stesso, ispirati a voler dare alla esecuzione della legge un'effettuazione che risponda a quelli che sono presentemente gli intenti della legge stessa, chiede che il Senato dia la sua approvazione alla legge così come è redatta, ma esprime un ultimo voto.

Già nella presentazione al Senato della legge sulle Borse, fatta nel 1908, il ministro proponente dichiarava che, ossequando ad un ordine del giorno approvato precedentemente nel dicembre 1908 dalla Camera dei deputati, riconosceva l'urgenza che fosse presentata una legge disciplinatrice delle Società anonime. L'Ufficio fa suo questo voto, e riprega il Governo a voler, quanto più presto gli sia consentito dall'armonia dei lavori legislativi, presentare un progetto che disciplini le Società anonime. Creda il ministro competente, credano i suoi degnissimi colleghi che non si potrà mai avere una schiettezza intrinseca obbiettiva dei bilanci delle anonime, se questi non sono posti, nei rapporti col fisco, in condizione di essere chiari ed espliciti come essere debbono. (*Vive approvazioni*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Quantunque già l'onorevole ministro e l'onor. relatore abbiano parlato, mi prendo la libertà di aggiungere una parola

nella discussione generale sulla questione puramente giuridica che fu sollevata dall'onorevole senatore Bensa ed alla quale risposero efficacemente — ma a mio sommo parere non del tutto esaurientemente — l'onorevole ministro e l'onorevole relatore: voglio dire la questione se il presente disegno di legge elimini la disputa sulla validità giuridica dei contratti differenziali. Tanto l'onorevole ministro che l'onorevole relatore si sono appellati in parte al testo della legge, di cui rammentarono alcune disposizioni, in parte alle ampie e chiare dichiarazioni fatte in questo e nell'altro ramo del Parlamento così dalla rappresentanza del Governo come dagli onorevoli relatori.

Si sa che i lavori parlamentari sull'interpretazione delle disposizioni di legge esercitano un ufficio di aiuto molto rilevante, ma si sa anche che è principio scientifico affatto indiscusso che questi lavori parlamentari e le dichiarazioni di opinioni personali dei ministri, dei relatori o degli oratori del Parlamento non hanno un valore decisivo per l'interpretazione della legge.

La legge è quello che è: la volontà del legislatore è quella che è espressa nei testi della legge.

Ora io mi sono domandato se gli articoli citati, tanto dall'onorevole ministro che dall'onorevole relatore, siano proprio quelli che eliminano il dubbio definitivamente intorno alla legalizzazione, per dir così, dei contratti differenziali. Essi hanno rammentato che l'art. 47 dichiara atti di commercio le operazioni a termine sopra titoli di credito e valori; essi hanno rammentato che l'art. 51 dispone essere sospesa l'azione in giudizio, circa le operazioni contemplate da questa legge, fin quando non siano soddisfatti i debiti verso la finanza, ma non preclude l'ingresso a questa azione, come la preclude la legge attuale, nel caso che non siano state preventivamente pagate le tasse di bollo.

L'art. 51 veramente mi pare che non abbia nessuna importanza decisiva sulla questione; è opportuno che sia stato inserito, plaudo al concetto che l'informa, ma non decide la questione se le operazioni differenziali siano comprese, o non, fra i contratti di Borsa.

Quanto all'art. 47, esso parla di operazioni a termine, ma mi insegnano l'onor. ministro e l'onor. relatore che le operazioni a termine

possono avere per oggetto anche la consegna dei titoli; anzi il nostro Codice di commercio non conosce che un'operazione a termine, il contratto di riporto; ed il dubbio nel senso rigido dell'interpretazione dell'espressione « contratto a termine », che appunto in base all'articolo 73 del Codice di commercio fece capolino nella giurisprudenza, potrebbe essere avvalorato in questa legge dall'art. 15, il quale regolando il diritto di sconto, parla del compratore a termine e del contratto a termine, contemplando un rapporto che ha per finalità la consegna dei titoli. Ora se non vi fosse altro (tollerino l'onor. ministro e l'onor. relatore che io esprima liberamente il mio pensiero), se non vi fosse che questo in aiuto della tesi da loro sostenuta, io non dubito che l'autorità del ministro e del relatore, ed anche del relatore dell'altro ramo del Parlamento, sarebbe tenuta in grande considerazione, ma non avrebbe virtù di stabilire in modo inconcusso che la legge abbia dato diritto di cittadinanza ai contratti differenziali. E, poichè è bene che i lavori preparatorii forniscano una guida che sia definitivamente persuasiva, e poichè, senza dubbio, tutti desideriamo che il magistrato non si convinca per l'autorità della parola del ministro, del relatore o dei deputati e senatori che hanno parlato nella discussione, ma si convinca per l'autorità della parola della legge, che il contratto differenziale è compreso tra quelli che la legge riconosce validi, io domando all'onorevole ministro e all'onor. relatore se credono che il contratto differenziale sia compreso nel comma A dell'art. 34, in cui è detto che nella denominazione di contratti di Borsa, agli effetti della tassa (e s'intende, quindi, agli effetti dell'esercizio dell'azione giudiziaria), s'intendono compresi i contratti, siano fatti in Borsa od anche fuori Borsa, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali.

Siccome, senza dubbio, negli usi commerciali, che in questa materia sono gli usi di Borsa, sono entrati e ricevuti universalmente i contratti differenziali, se faremo risultare dai verbali delle nostre discussioni che la legge effettivamente comprende i contratti che sono conformi agli usi commerciali e che conseguentemente essi s'intendono compresi nella

denominazione di *contratti di borsa*, avremo chiuso il varco a qualunque discussione inopportuna sulla legittimità dei contratti differenziali.

Ma, se diremo soltanto che la legge parla di contratti a termine e che il ministro ed il relatore nelle loro manifestazioni di pensiero e negli autorevolissimi loro discorsi davanti alla Camera ed al Senato hanno detto che contratto a termine vuol dire anche contratto differenziale, io, esperto del lungo strascico di controversie che ha suscitato la legge precedente, dubito che un nuovo strascico si avrebbe colla legge attuale.

Mi ha confortato però il vedere ripetuto nel comma A dell'art. 34 che ho citato un testo che già appartiene alla legge del 1876 sui contratti di Borsa. L'espressione « contratti conformi agli usi commerciali », certamente si può prestare a varie interpretazioni, ma poichè non ho sentito che sia stata fissata l'interpretazione di essa in relazione ai contratti differenziali, che pure è interpretazione che oggi prevale nella giurisprudenza, in relazione all'analogo testo della legge del 1876, mi sembra necessario di invitare il Governo e l'Ufficio centrale a dichiarare se in quella espressione essi intendono compresi e designati i contratti differenziali; perchè sono sicuro che se dagli atti parlamentari risulterà che in questo senso s'intende confermata la cittadinanza legale ai contratti differenziali, la interpretazione del testo della legge da parte dei magistrati non solo sarà sussidiata dall'autorità dei lavori parlamentari, ma troverà altresì la maggior facilità di mantenersi uniforme, non equivoca e tale da troncarsi rapidamente qualunque nuovo tentativo di cavillazione in senso contrario che l'abilità dei patrocinatori o gli interessi dei litiganti potrebbero far sorgere.

E poichè il nostro onorevole Presidente mi ha cortesemente concesso la parola, mi sia permesso toccare un altro punto della legge che è stato argomento della discussione generale.

Io credo che bene abbiamo difeso, tanto l'onorevole ministro che l'onorevole relatore, la disposizione del n. 2 dell'art. 9, contro la censura di carattere estetico-letterario del nostro comune amico il senatore Bensa. Essa, come censura di carattere estetico-letterario, può impressionare, ma il contenuto giuridico di questo

secondo comma è tale che l'apparenza antiestetica della menzione in esso del fallito scompare, quando si rifletta alla ragione per cui è menzionato.

Qui si parla di coloro che abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, siano falliti o anche non dichiarati falliti; questa la sostanza dell'articolo. Perché ha importanza il parlare di falliti? Si dice: il fallito non ha già notoriamente mancato ai suoi impegni? Ora siccome qui si parla di quegli impegni commerciali che hanno attinenza al regime delle Borse, è necessario rammentare che alcuni agenti di cambio, in caso di catastrofe finanziaria, si sono valse della eccezione di mancanza dei foglietti bollati per far sparire dal loro passivo legale di fallimento i debiti incontrati per operazioni di Borsa. Essi sono falliti, hanno fatto un concordato coi loro creditori, ma riguardo a tutti i crediti ammissibili nel loro passivo; i debiti di Borsa che non risultavano dai foglietti bollati non erano stati ammessi nel loro passivo, ed il curatore aveva senza dubbio il dovere di farli escludere.

Ora, che cosa hanno fatto le Camere di commercio? Alcune Camere di commercio, quella di Milano ad esempio, hanno detto: « Voi signori agenti di cambio, o mediatori di Borsa, che avete fatto un concordato coi vostri creditori ammessi legalmente al passivo, che avete soddisfatto questo concordato, che avete ottenuto la cancellazione del nome dall'albo dei falliti, siete ancora indegni di entrare in Borsa, perchè notoriamente non avete fatto onore a tutti i vostri impegni commerciali, fra i quali vi sono anche le operazioni che, sebbene non portate dai foglietti bollati, avevate il dovere di adempiere per essere degni di frequentare ancora la Borsa ».

Ora, siccome ancora per parecchi anni può darsi che si verifichi l'esistenza di persone in queste condizioni, e la legge vuole la epurazione dei frequentatori delle Borse, è giusto che si mantenga questa disposizione che, estetica o non estetica, è d'altronde riprodotta dal regolamento per l'attuazione del Codice di commercio ora in vigore. Il toglierla sarebbe una innovazione inopportuna.

Pregherò poi, a mia volta, l'onorevole relatore di fornirmi un chiarimento che mi dia tranquillità intorno alla sanzione contenuta nel-

l'art. 46 circa l'obbligo imposto al presidente del Sindacato di borsa, di trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di sospensione del pagamento da parte di colui che dopo tre giorni dalla notificazione del certificato di credito non abbia adempiuto al pagamento della somma portata da questo certificato.

Il presidente del Sindacato, se omette di fare questa dichiarazione, è punito con una ammenda da lire 200 a lire 1000, estensibile a lire 2000 in caso di recidiva. Ora io domando: come farà il presidente del sindacato a sapere che è stato notificato il certificato di credito e che sono trascorsi i tre giorni?

Per l'art. 45 il certificato di credito è battezzato titolo esecutivo. Io mi impongo oggi il silenzio su questa disposizione, che ho combattuto in altra occasione perchè credo che il moltiplicare i titoli esecutivi sia un errore. In ogni modo questo certificato è un titolo esecutivo, cioè un documento che messo nelle mani di colui a cui è stato rilasciato gli dà il diritto di farlo notificare insieme al precetto di pagamento entro cinque giorni. Noto a questo proposito anche una lieve sconcordanza che all'acume dell'onor. ministro e dell'onor. relatore non sfuggirà certamente. Se io creditore faccio intimare di pagare entro cinque giorni, è strano che trascorsi solo tre giorni, il presidente del Sindacato di Borsa abbia l'obbligo di promuovere la dichiarazione del fallimento del mio debitore, quando io mi contento che mi paghi tra cinque giorni! Si sarebbe potuto desiderare che il termine fosse meglio armonizzato con le regole ordinarie della procedura civile.

Ma, se io creditore ho facoltà di notificare il certificato di credito oggi, domani, tra un mese, fino all'ultimo giorno anteriore a quello in cui si compie la prescrizione, come farà il presidente del Sindacato a sapere quando è che sono trascorsi i tre giorni dalla notificazione stessa? A me creditore la legge non impone l'obbligo di farglielo sapere, nè tale obbligo potrebbe imporre; io esercito un diritto patrimoniale quando mi pare, se mi pare, e, se non mi pare, tralascio di esercitarlo; posso anche rinunciare a notificare il certificato di credito, se dubito di fare una spesa inutile. Intanto quest'art. 46 contiene una grave pena a carico del presidente

del Sindacato di borsa, pena che troverà quasi sempre ostacoli insormontabili ad essere applicata. A mio parere, questa circostanza andrebbe contro quel concetto di reale autorità, di prestigio, di dignità del sindacato di borsa e del suo presidente, concetto che è tra gli scopi di questa legge.

Il magistrato, che volesse stare alla lettera del testo, dovrebbe istituire il procedimento penale e applicare le relative sanzioni a carico di persone, che innocentemente si trovano nel caso di aver dovuto trasgredire la legge, di essere state trascinate da una fatalità ineluttabile contro cui non possono opporre alcun rimedio. Almeno così io penso, e su questo argomento desidero ed ascolterò con molto piacere i chiarimenti che mi potranno dare il ministro e il relatore, giacchè non ho veduto che nella relazione sia fatto cenno del funzionario pratico di questo istituto della notificazione del certificato di credito in modo da garantire che il presidente del Sindacato sia tenuto a conoscere precisamente il giorno in cui avviene la notificazione medesima, senza di che non si capirebbe l'obbligo fattogli di denunciare l'inadempienza entro i tre giorni successivi; e tanto meno si comprenderebbe la penalità abbastanza grave che viene minacciata dal testo di cui ho parlato.

Salvo queste osservazioni, io dichiaro che sono perfettamente d'accordo nel testo della legge.

Credo che se anche fosse necessaria qualche lieve modificazione, la equanimità e l'illuminato criterio dell'Ufficio centrale non vorrà negarla, trattandosi di rendere più perfetta questa legge ed assicurare che il suo funzionamento in tutte le parti possa condurre a quel risultato che tutti desideriamo e che con parole così nobili il ministro e il relatore hanno illustrato già innanzi al Senato. (*Approvazioni*).

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Ringrazio il senatore Mortara di aver portato il suo grande ed utile contributo a quella che deve, secondo l'intendimento dell'Ufficio centrale e del Governo, essere la intelligenza e la comprensione della legge in ordine alla validità delle operazioni a termine anche differenziali, perchè precisamente a nostro avviso non può esservi

dubbio che fra quei contratti che sono conformi agli usi commerciali si debbano annoverare anche i contratti a termini, sia pure se fatti, fino dall'inizio, coll'intento di liquidarli mediante il regolamento delle differenze.

Spero che il ministro farà una uguale dichiarazione e così si avranno tutti quegli elementi che possano giovare all'interpretazione del magistrato per essere ben certo che questa è la portata della legge.

Circa l'acuta osservazione che ha fatto l'onorevole senatore Martara al testo dell'art. 46, a me pare che la portata di quest'articolo messa in rapporto con l'art. 44 sia la seguente: allorchè avviene una insolvenza, il Sindacato procede alla liquidazione, dice l'art. 44, ove occorra a carico dell'inadempiente, facendo le necessarie operazioni di compra-vendita, rilasciando al richiedente un certificato di credito che risulta dalle medesime. A questo certificato è stata attribuita un'efficienza di atto esecutivo; ma questo non dà luogo a discussione.

Il testo dell'art. 46 dice: « trascorsi tre giorni dalla notifica del certificato », e soggiunse il senatore Mortara con quella esattezza che egli, maestro, porta sempre nell'esame delle leggi: Badate, l'art. 46 fa decorrere l'obbligo del presidente del Sindacato di trasmettere all'autorità giudiziaria la notizia dell'inadempiente dell'obbligato entro tre giorni dalla data della notifica del certificato: come farà, si domanda l'onorevole senatore Mortara, il presidente del Sindacato a sapere quando cominciano a decorrere quei tre giorni dal momento che nessuno è obbligato a fare questa notifica, e conseguentemente, dice, come si potrà applicare una multa al presidente del Sindacato se non ha fatto tempestivamente la trasmissione?

Evidentemente nessuno ha voluto che il presidente del Sindacato potesse essere passibile di un'ammenda, per tenermi al linguaggio dell'art. 46, che può arrivare alle 2000 lire, per avere omesso nei tre giorni di fare una comunicazione in base ad una notifica che egli ignora, vuol dire che questo presidente di Sindacato incorrerà in quest'ammenda quando per una deplorabile compiacenza, non insolita, avendo avuto notizia che quel titolo che egli ha rilasciato è stato portato ad esecuzione mediante notifica, non farà nei tre giorni della notifica la comunicazione: ma fintanto che non si

proverà che abbia notizia della modifica egli non incorrerà in colpa.

L'osservazione del senatore Mortara potrebbe essere portata sopra un altro terreno, e dire cioè che si sarebbe dovuto stabilire che il presidente del Sindacato ogni qualvolta rilascia un certificato esecutivo dovesse darne comunicazione all'autorità giudiziaria, salvo poi all'autorità giudiziaria di vedere se esso avesse dovuto esser notificato, e se esso fosse stato saldato dal debitore. Ma lo scopo del legislatore è stato quello di riparare ad una situazione di cose che frequentemente accadeva per lo passato, e cioè di trovare la maniera di costringere il presidente dei Sindacati degli agenti di cambio ad avere meno pietà e più giustizia, ed essere più rigoroso di quello che non lo porti ad esserlo la consuetudine di amicizia che hanno i membri del Sindacato con coloro che sono poi loro elettori, perchè i presidenti dei Sindacati degli agenti di cambio sono eletti dai membri del Sindacato e questi a loro volta lo sono dagli agenti di cambio.

Si è voluto quindi stabilire che i presidenti, quando hanno notizia di una notificazione avvenuta, debbano, nei tre giorni, comunicarla all'autorità giudiziaria per i suoi provvedimenti; se non ne hanno avuto notizia non possono essere tenuti responsabili di non aver fatta la comunicazione. Ed in questo senso, senza distoglierla dai suoi termini, io credo possa la legge essere applicata dal magistrato.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Mortara, col suo grande acume, ha sollevato due questioni: una ha risolta egli stesso con discernimento e avvedutezza veramente grandissima. Per togliere ogni adito al dubbio se l'art. 47 si riferisse anche ai contratti differenziali (quando non si volesse ritenere sufficiente e decisivo l'argomento che si trae dall'art. 51) il senatore Mortara, coll'acume che gli è abituale, si è riferito all'art. 34, nel cui comma *a*) egli trova la soluzione veramente decisiva di questo problema. Ed io sono pienamente d'accordo con lui in tale interpretazione.

Quando si parla appunto di tutte le forme di contratti a termine, fermi, a premio, o di

riporto e di ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, in realtà si risolve anche la questione se l'art. 47 richiami e dia validità, senz'altro, anche ai contratti comunemente detti di pura speculazione sulle differenze.

Io ringrazio l'onor. senatore Mortara del conforto della sua grande autorità, e dichiaro che questo appunto è il pensiero del Governo, e soprattutto del ministro guardasigilli, la cui opinione ho voluto consultare.

L'onor. senatore Mortara ha sollevato poi anche un'altra questione, quella dell'art. 46. Egli dice: Come si può pretendere che il presidente del Sindacato di Borsa venga ad aver notizia di ogni inadempienza? E se egli non è in grado di conoscere le inadempienze, perchè punirlo di ammenda se non trasmette al tribunale ogni dichiarazione di sospensione di pagamenti?

Dice l'art. 46: trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio.

Ora, noi terremo conto delle osservazioni dell'onor. senatore Mortara e cercheremo d'introdurre nel regolamento disposizioni tali che possano evitare gl'inconvenienti lamentati. Noi potremmo, per esempio, disciplinare la notificazione del certificato di credito, di cui all'art. 44, in modo da impedire che si verificino tali inconvenienti. Io crederei, in ogni modo, che se il presidente del Sindacato non ha avuto conoscenza dell'inadempienza, non potrà essere soggetto alla penalità, di cui al 2° comma di detto art. 46.

In questo senso sottoscrivo alle dichiarazioni del relatore.

LUCCHINI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI. La discussione sorta intorno a questo articolo 46 porge anche a me l'opportunità di fare alcune considerazioni in ordine alle penalità che sono stabilite in questa legge, e di cui una figura appunto in questo articolo.

Evidentemente l'art. 46 non può prevedere il fatto di dolosa omissione; si tratta di una semplice contravvenzione, o almeno sotto questo titolo esclusivamente si deve intendere di colpire. Ma sia per l'art. 46, sia per altre disposizioni di questa legge che comminano penalità, vien fuori un sistema repressivo che si allontana alquanto da quelli che figurano accolti nella nostra legislazione, e che soprattutto non risponde ai concetti più elementari e razionali in materia.

Avrei potuto fare queste osservazioni in sede di discussione di articoli, ma non mi sembra inopportuno farle ora, concorrendo tutto un gruppo di disposizioni. E con ciò non intendo di venire a conclusioni che portino a modificare sostanzialmente il progetto e a ritardare comunque l'approvazione di una legge che preme sia approvata, per provvedere a quell'opera di moralizzazione delle Borse, di cui fecero parola, con tanto senno e con pari eloquenza, il ministro e il relatore, e che interessa troppo al paese di veder presto attuata. Ma non credo neppure che debba il Senato lasciar passare inosservate alcune mende, che possono pregiudicare non lievemente la migliore applicazione della nuova legge.

Vi è un titolo speciale anzi in questo progetto che ha per argomento le disposizioni penali, com'è il caso di questo articolo 46.

Io non m'indugero sull'entità di tali sanzioni. Nell'altro ramo del Parlamento si rilevò, e furono le sole osservazioni fatte in argomento, com'esse sieno talora soverchiammente elevate e sproporzionate. E infatti esse hanno, in qualche punto, una latitudine che va da 100 a 1000, da 500 a 1500 lire, e nell'articolo 54 sino a 3000 lire, ossia oltre il limite massimo fissato dal Codice, che è di 2000 lire. Ce ne sono, al contrario, delle altre comminatorie, sempre pecuniarie, eccessivamente esigue e per giunta fisse - 10 lire, nè più nè meno - per molte e varie e assai diverse trasgressioni.

Non accennerò neppure a una disposizione, quella dell'art. 58, che stabilisce l'unità della pena tra i contraenti contravventori, ci siano o non ci siano mediatori, e la loro solidarietà nel sottostarvi, ciò che va un po' fuori delle norme comuni della responsabilità penale. Ma il punto grave invece, secondo me (certamente mi sbaglierò, ed è soltanto un dubbio

che io sollevo), è quello della procedura e delle autorità chiamate ad applicare le penalità.

L'art. 56 dispone che debbano essere in primo luogo applicate dalle Deputazioni di Borsa, le quali Deputazioni possono essere costituite da tre, cinque, anche sette persone, a seconda, credo, l'importanza della Borsa, e stabilirà poi quel regolamento, che forse andrà pure un poco al di là delle spettanze e funzioni propriamente regolamentari. Dice però l'art. 56: « Le pene comminate dagli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla Deputazione di Borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ».

Questo è il sistema nuovissimo consacrato nel presente disegno di legge. Perché si parla di una vera e propria applicazione di pene operata dalla Deputazione di Borsa. E in qual modo? Con quale procedura? Con quali effetti? Evidentemente qui c'è un *qui pro quo* abbastanza strano. Si è voluto statuire ben altra cosa di quello che apparisce letteralmente statuito.

Uno spiraglio di luce apparisce nell'art. 61, ove si dispone che « le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorità amministrativa ». Qui non si parla più di applicazione di pene. Però vien subito dopo soggiunto: « Contro le decisioni di questa (autorità amministrativa) è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ».

Laonde, sia la Deputazione di Borsa, che applica le pene, sia l'autorità amministrativa, che decide, è poi sempre stabilito che all'autorità giudiziaria si andrà per via di ricorso. E ciò non cammina.

Cominciamo dunque a dire che tanto l'autorità amministrativa quanto la Deputazione di Borsa non devono poter intervenire che in via economica, per quello che si suol chiamare un provvedimento amministrativo, in forma di componimento o conciliazione amichevole, o di oblazione volontaria, di cui si fa uso discreto nella nostra legislazione, e che si ammette nello stesso Codice penale, e mercè cui non si applica già la pena comminata dalla legge, con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono, ma il contravventore accetta di pagare senza altro una somma corrispondente, liberandosi

così da ogni procedimento giudiziale e da ogni condanna penale.

Quando poi il contravventore non si acconcia a codesto componimento, allora interviene l'autorità giudiziaria, ma non in via di ricorso, bensì in via di denuncia e di competenza.

Queste dovrebbero essere le norme da segnarsi nella legge; e questo molto probabilmente si è voluto dire e disporre. Ma disgraziatamente il progetto dice tutt'altro; e non so se il regolamento potrà venire ad aggiustare le gambe a queste disposizioni, alquanto maluccio redatte.

Nè l'autorità amministrativa in genere, ripeto, nè la Deputazione di Borsa possono trasformarsi in magistrati giudicanti e chiamarsi a pronunciare delle condanne penali. Esse non possono e non devono avere altro ufficio che quello di risolvere economicamente, amministrativamente l'infrazione alla legge. E il magistrato ordinario non può venire in campo come un secondo grado di giurisdizione, ma semplicemente per dar corso a quel procedimento che il contravventore non volle altrimenti evitare.

Ritornando all'art. 46, esso chiama a rispondere penalmente il presidente del Sindacato dei mediatori per l'omessa trasmissione di cui è ivi cenno. Non discuto la sanzione; ma osservo che esso sarebbe escluso dal beneficio di una soluzione in via amministrativa, poichè a questo caso non si provvede, sia nell'art. 56, sia nell'art. 61.

Il povero presidente del Sindacato dovrà sempre sobbarcarsi a un vero e proprio procedimento penale avanti al magistrato ordinario. Perchè tanto rigore nei suoi riguardi? Veramente non saprei vederne la ragione.

Poichè ho la parola, vorrei anche pregare l'onor. ministro e l'onor. relatore di volermi spiegare come si dovrà applicare la sanzione dell'art. 59, sanzione che non si comprende bene di che natura sia. Troppo giusto che colui (sempre meglio al singolare le comminatorie penali) il quale siasi reso per tre volte contravventore venga escluso per un certo tempo dalle Borse. Ma a qual titolo? Come pena o come provvedimento disciplinarè? L'art. 59 dice proprio che costoro « sono inoltre *puniti* con la esclusione dalle Borse, ecc. ». E qui non si dice nemmeno per opera di chi. A me par-

rebbe dovesse essere un provvedimento meramente interno ed economico.

Ma intanto la legge dice « puniti ». E non credo che quel benedetto regolamento, che tanto s'invoca, possa aver virtù e potestà di mutar la faccia e il senso alla disposizione della legge.

Finalmente l'art. 61 stabilisce che l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive col decorso di due anni. Anche qui si può dubitare che si ecceda, perchè la prescrizione biennale in materia di contravvenzioni il Codice la limita a quelle che importino per lo meno 300 lire di ammenda; e noi abbiamo delle contravvenzioni, il maggior numero, che non oltrepassano le lire dieci. Non sembra esorbitante una prescrizione di due anni? Ma la questione più importante, ripeto, è quella che riguarda la procedura e l'applicazione delle penalità, che, se liquidate dalle autorità amministrative, devono perdere ogni carattere penale, e se lo sieno per opera del magistrato e in seguito a procedimento giudiziale, lo devono essere con le norme comuni della procedura, e non per via di ricorso.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'on. relatore e l'onorevole ministro di agricoltura, e quello di grazia e giustizia, dell'adesione data all'osservazione che ho avuto l'onore di esporre circa l'art. 34. In quanto al dubbio che sollevai intorno all'art. 46, per soddisfazione mia personale debbo constatare che questo dubbio non è stato per anco eliminato. È stato esso avvalorato dalle dichiarazioni tanto del relatore quanto dell'on. ministro, le quali stabiliscono che se il presidente del Sindacato di Borsa non conosce l'avvenuta notificazione, non è passibile della responsabilità che questo articolo gli attribuisce. Ora, qui si tratta di stabilire una contravvenzione e non un delitto; e tanto l'onorevole relatore, quanto l'on. ministro sanno benissimo che il fatto materiale contemplato dalla legge è quello che verificandosi dà vita al reato. Ed il fatto materiale che la legge contempla è questo, che trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'indempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmet-

tere al presidente del tribunale la dichiarazione della sospensione dei pagamenti.

E non mi trattengo (l'onor. relatore è troppo accorto giurista per non cogliere a volo il mio pensiero), non mi trattengo sull'improprietà della frase: « la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti ». Di frasi improprie ce ne sono parecchie nella legge; ma eseguendosi la legge con buona volontà e con buona fede, si potranno eliminare gl'inconvenienti di interpretazione che da queste frasi improprie potrebbero derivare.

Ma qui, mentre deve rilevarsi che l'on. ministro e l'onor. relatore hanno dovuto supporre una disposizione diversa da questa che è scritta, per esonerare il presidente del Sindacato di Borsa dalla responsabilità che gli è imposta, tuttavia trovo un filo conduttore nelle parole loro, ed in ispecie in quelle dell'onor. relatore, per suggerire a me stesso (non oso di suggerire a loro) una via di uscita dalla difficoltà che si eleva.

Se nel regolamento si stabilirà che l'art. 46 sarà applicato, quando, e a condizione che il creditore abbia depositato presso il Sindacato di Borsa la prova della eseguita notificazione del certificato di credito, allora la difficoltà sarà superata. È vero che così, in modo blando e suggestivo, l'articolo del regolamento che sto immaginando avrà modificato la disposizione della legge; ma, in sostanza, l'avrà modificata in relazione a quel sentimento di giustizia e a quel desiderio di trattamento equo del non colpevole presidente del Sindacato di Borsa, che ha fatto già dire, tanto all'onor. ministro quanto all'onor. relatore, che se egli ignora l'avvenuta notificazione, non sarà ritenuto responsabile.

Se non si facesse qualcosa di simile nel regolamento, mi permetto di dire che la loro interpretazione non sarebbe accettabile.

Ma, se la legge potrà essere integrata da una disposizione regolamentare in questo senso, io non solo non insisterei su alcuna proposta di emendamento, ma allontanerei dall'animo mio qualunque preoccupazione sui risultati pratici di questa disposizione.

Prego perciò l'on. ministro di voler dichiarare il suo pensiero al riguardo.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Vorrei pregare l'onor. senatore Lucchini a voler considerare meco l'indole diversa delle varie disposizioni raccolte sotto il titolo IV.

Sotto il titolo quarto furono raccolte delle disposizioni per reprimere delle vere e proprie contravvenzioni in casi di inosservanza a quelli che sono gli obblighi disciplinari imposti a coloro che frequentano le Borse. Vi sono poi altre disposizioni che tendono a punire le contravvenzioni di carattere fiscale. Cosa ha pensato il legislatore, ed a mio avviso provvidamente, nel dettare l'art. 47? Che queste contravvenzioni che hanno carattere disciplinare fosse più conveniente farle risolvere, se possibile, bonariamente dalla Deputazione di Borsa, prima di portare i contravventori dinanzi all'autorità giudiziaria. Alla stessa guisa la Deputazione di Borsa può statuire fino l'esclusione, o temporanea o definitiva, degli operatori e perfino la sospensione degli agenti di cambio, salvo a costoro il ricorso alle competenti autorità superiori ed al magistrato giudiziario nei casi in cui questo è competente. Così si è pensato che si dovesse lasciare ai contravventori il ricorso all'autorità giudiziaria ma che fosse praticamente conveniente che il più delle volte queste contravvenzioni che sono pressochè tutte negative (mancato adempimento di obblighi creati dalla legge), passassero a traverso la facoltà quasi conciliativa deferita alla Deputazione di Borsa.

Quando si è trattato di contravvenzioni fiscali si sono demandate all'autorità amministrativa vera e propria, si è mantenuta cioè quella disciplina scritta nelle nostre leggi normali di bollo e di registro, onde si passa a traverso l'ambito amministrativo per l'oblazione, e se questa si rifiuta, si va all'autorità giudiziaria.

In quanto alla disposizione dell'art. 49 che ha richiamato l'attenzione dell'insigne giurista senatore Lucchini, io credo che tale disposizione non può non essere riconosciuta opportuna. In essa non si fa altro che questo: quando si coglie nel corso di un anno un agente od un altro operatore che per tre volte froda la tassa, si arriva ad espellerlo per un certo periodo di tempo dalla Borsa. È una vera repressione comminata al contribuente che tenta recidivamente di sottrarsi all'obbligo del pagamento di queste tasse, le quali sono state opportuna-

mente rese miti in questa legge, ma che appunto perciò devono essere scrupolosamente pagate da tutti gli operatori.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Alle giuste osservazioni, che l'onorevole senatore Rolandi-Ricci ha fatto al senatore Lucchini, io aderisco pienamente. Qui si è seguito il criterio che vi è in tutte le leggi fiscali, e le parole stesse si può dire siano la riproduzione integrale delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi fiscali.

Del resto, terrò conto di tutte le osservazioni fatte dal senatore Lucchini.

Quanto alla delicatissima osservazione mossa dal senatore Mortara sull'art. 46, confermando, anche in nome dell'onorevole guardasigilli, ciò che ho detto, non ho nessun dubbio che il presidente del Sindacato non sia responsabile, quando la notificazione non gli sia stata fatta. Ma, poichè il senatore Mortara propone una formula molto precisa, che, messa nel regolamento, può togliere ogni dubbio su questo punto, voglio dargli esplicito affidamento che il Governo accetta per il regolamento la formula da lui proposta.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'on. ministro, le cui parole valgono a tranquillizzarmi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dovremmo ora passare alla discussione degli articoli, ma, stante l'ora tarda, la rinvio alla seduta di mercoledì prossimo.

Presentazione di una relazione.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma ed in Busseto ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	112
Favorevoli	101
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	112
Favorevoli	101
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	112
Favorevoli	103
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	112
Favorevoli	102
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1913

PRESIDENTE. Domani riunione del Senato in seduta segreta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di dopodomani.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa (N. 959).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione della sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari nel comune di Napoli (N. 919);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2143.26, verificatesi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 concernenti spese facoltative (N. 953);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 954).

Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato (N. 957);

Sul personale degli operatori e telegrafisti (N. 958);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677 (N. 959);

Liquidazioni di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo, per trasporti di materiali telegrafici e telefonici (N. 961).

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506 per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 970);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 18 marzo 1913 (ore 17.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.